REGOLAMENTO (CEE) N. 2258/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario determinare, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, i quantitativi di taluni oli vegetali del bilancio di approvvigionamento specifico che beneficiano di un esonero dai dazi all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni in provenienza dal resto della Comunità;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago; che detti aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (2); che occorre adottare le modalità complementari per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che è necessario prevedere la designazione, da parte della Spagna, dell'autorità competente per la gestione del bilancio di approvvigionamento, per il rilascio dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché per il ricevimento delle domande di aiuto ed il pagamento dello stesso;

considerando che è opportuno stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e di certificati e specificare le condizioni di ammissibilità delle stesse, in particolare per quanto riguarda la costituzione di una cauzione; che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime, occorre stabilire le condizioni per lo svincolo della cauzione;

considerando che si deve prevedere la possibilità di adeguamento dell'aiuto qualora le condizioni del mercato mondiale o comunitario lo rendano necessario;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio 1992; che le relative modalità di applicazione devono diventare operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per le isole Canarie che beneficiano, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, dell'esonero dai dazi doganali all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto all'approvvigionamento comunitario sono i seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (t)
1507-1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto olio d'oliva)	35 000

2. È concesso un aiuto comunitario di 25 ECU/t per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento, che si trovano in libera pratica sul mercato della Comunità e che sono spediti nelle isole Canarie.

Articolo 2

La Spagna designa l'autorità competente per:

a) la gestione e il rilascio dei titoli d'importazione e dei certificati di esonero di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1695/92;

b) la gestione e il rilascio dei certificati di aiuto di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento;

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

Articolo 3

1. Le domande di titoli e certificati di cui agli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92 sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni trimestre. Esse sono ammissibili soltanto se :

a) non superano la quantità massima disponibile per il periodo considerato ;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, che l'interessato ha costituito una cauzione di 2,5 ECU/100 kg.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni trimestre.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per il primo trimestre le domande di titoli e di certificati sono presentate nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I titoli e i certificati sono rilasciati il ventesimo giorno lavorativo a decorrere dalla data summenzionata.

4. Se i titoli e i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare la propria domanda per iscritto nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio.

Articolo 4

1. La validità dei titoli d'importazione e dei certificati di esonero scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono stati rilasciati.

2. La validità dei certificati di aiuti scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre in cui sono stati rilasciati.

Articolo 5

La cauzione è svincolata quando :

a) l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda ; in tal caso, la cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi che non sono stati presi in considerazione ;

b) l'operatore ha ritirato la propria domanda conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4 ;

c) è fornita la prova che il titolo/certificato è stato utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 1695/92 e al presente regolamento ; in tal caso, la cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi iscritti sul titolo/certificato.

Articolo 6

l'aiuto di cui all'articolo 1 è pagato per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 7

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1 può essere modificato se la situazione del mercato lo rende necessario.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione